



**Ai gentili Clienti
Loro Sedi**

Bologna, 11 giugno 2026

CIRCOLARE N. 28

OGGETTO: RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI INPS — NUOVO REGOLAMENTO

Con la Circolare n. 60/2026, l'Inps ha illustrato il nuovo **Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge**, adottato con delibera del CdA n. 20/2026 in attuazione dell'articolo 23, L. 203/2024 e del Decreto interministeriale 24 ottobre 2025. Il nuovo testo **abroga e sostituisce** la disciplina previgente (determinazione presidenziale n. 229/2012 e successive). Le novità più rilevanti riguardano l'innalzamento ordinario a **60 rate mensili**, l'introduzione della **seconda dilazione**, una specifica disciplina per i casi di **crisi e insolvenza** e nuove regole stringenti sulla **regolarità contributiva corrente**.

Soglie e numero massimo di rate

Importo del debito contributivo	Rate massime	Organo decisionale
Fino a € 500.000	36 rate mensili	Direttore provinciale / di Filiale
Oltre € 500.000	60 rate mensili	Direttore regionale / di Coordinamento metropolitano

Il limite di 36 o 60 rate costituisce il *tetto massimo*: la Struttura territoriale, in sede istruttoria, determina il numero effettivo tenendo conto della tipologia di contribuente, dell'entità dell'esposizione e della situazione contributiva pregressa.

Debiti rateizzabili

Sono dilazionabili tutti i debiti per contributi e sanzioni civili **non ancora affidati all'Agente della riscossione** (cioè per i quali non è stato formato l'avviso di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010), nonché quelli in carico agli uffici legali dell'Istituto. Il contribuente deve presentare **un'unica domanda**, riferita all'intera esposizione debitoria verso tutte le Gestioni INPS (con esclusione dei datori di lavoro domestico e del Fondo clero, gestibili in via autonoma). La domanda si fonda sulle evidenze elaborate dalla procedura **Ve.R.A.** (Verifica Regolarità Aziendale).

Seconda dilazione

È espressamente ammessa la possibilità di accedere a un **secondo piano di dilazione** in costanza di un piano già in corso, per regolarizzare partite emerse successivamente o la contribuzione corrente maturata



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

dopo la prima domanda, nei medesimi limiti di importo e di rate. La concessione è preclusa se nei **6 mesi precedenti** sono stati adottati provvedimenti di revoca su una qualsiasi Gestione del contribuente. La presenza di **due dilazioni attive** impedisce l'accesso a un'ulteriore istanza, salvo estinzione anticipata di una delle due.

Dilazione e procedure di regolazione della crisi

L'accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza (CCII) determina la **decadenza dalle dilazioni in corso**; i crediti residui confluiscono nella procedura. Tuttavia, in caso di **accordo di ristrutturazione** (articoli 57, 60, 61 e 63, CCII), **piano di ristrutturazione soggetto a omologazione** (art. 64-bis) o **concordato preventivo in continuità** (art. 84) con trattamento dei crediti contributivi ex art. 88, è possibile ottenere la dilazione per i **debiti maturati successivamente all'omologazione**, fermo il regolare adempimento del piano omologato.

Presentazione della domanda e tempi

- **Domanda** esclusivamente telematica tramite **Cassetto Previdenziale del Contribuente** (anche per il tramite di intermediario abilitato).
- Istruttoria fino a **10 giorni di calendario**; ulteriori **10 giorni** per il pagamento della prima rata. Termine complessivo del procedimento: **20 giorni**.
- Il pagamento della **prima rata** entro il termine indicato vale come **accettazione** del piano di ammortamento; il mancato o parziale pagamento comporta l'annullamento del provvedimento e i debiti **non possono essere riproposti** in una nuova istanza.
- **Non è ammesso** il pagamento delle rate mediante compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997 (oggi articolo 3, D.Lgs. 33/2025).

Mantenimento del beneficio e cause di revoca

Per conservare la dilazione il contribuente deve garantire **contemporaneamente**:

- puntuale pagamento delle rate alle scadenze del piano di ammortamento;
- **regolare versamento della contribuzione corrente** a tutte le Gestioni INPS, alle ordinarie scadenze di legge.

La revoca è disposta in caso di mancato o parziale pagamento di **tre rate mensili successive alla prima**, anche non consecutive, ovvero, in presenza di un numero inferiore di rate omesse, decorsi **30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata**. L'omissione della contribuzione corrente, se non sanata con la seconda dilazione, comporta anch'essa la revoca, **anche se le rate sono regolarmente versate**. In caso di revoca, i crediti residui e la contribuzione corrente omessa sono affidati all'Agente della riscossione tramite avviso di addebito.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 – 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a
Fax +39 051 338919
C.F./P. Iva 03705530370 – REA BO-311291 – C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it – segreteria@studiocrabillimonari.it





Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI



Azione richiesta — Dilazioni già in corso

Le imprese con **dilazioni presentate dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso** alla data di pubblicazione della circolare (21 maggio 2026) possono chiedere la **rideterminazione del numero di rate** secondo la nuova disciplina più favorevole. L'istanza va trasmessa **entro 30 giorni** dalla pubblicazione (termine: **20 giugno 2026**) tramite Cassetto Previdenziale → Comunicazione Bidirezionale → oggetto «Recupero del Credito» / «Dilazioni Amministrative», indicando data della domanda originaria, nuovo numero di rate e Gestioni coinvolte. Presupposto: regolare pagamento della dilazione in corso e della contribuzione corrente.

Decorrenza ed entrata in vigore

Il nuovo Regolamento si applica a tutte le domande di dilazione presentate **dal 21 maggio 2026** (data di pubblicazione della circolare). Per le domande presentate dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso, si applica la disciplina di maggior favore con possibilità di rideterminazione del numero di rate, come sopra indicato.

Indicazioni operative dello Studio

- **Mappatura** delle dilazioni INPS attualmente in essere e valutazione caso per caso dell'opportunità di presentare istanza di rideterminazione delle rate entro il **20 giugno 2026**.
- **Verifica preventiva** della posizione Ve.R.A. e definizione delle partite ancora aperte (VIG, note di rettifica, diffide, eccedenze) **prima** dell'invio della domanda, per evitare contestazioni dell'estratto debitorio.
- **Pianificazione finanziaria** della prima rata e della contribuzione corrente in scadenza nei 20 giorni successivi alla domanda: la mancata copertura comporta annullamento del piano e impossibilità di riproporre i debiti.
- Per imprese in difficoltà strutturale, **valutazione integrata** dello strumento dilazione con gli istituti del Codice della crisi (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano omologato, concordato in continuità).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari S.r.l.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 – 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a
Fax +39 051 338919
C.F./P. Iva 03705530370 – REA BO-311291 – C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it – segreteria@studiocrabillimonari.it

